



COMUNE DI CASALBORGONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza c. Bruna n. 14 – Casalborgone

C.A.P. 10020 – C.F. 82500490014 – Tel. +39 011 9174302 – Fax +39 011 9185007

Email: info@comune.casalborgone.to.it

PEC: casalborgone@postmailcertificata.it

DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 13.03.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- la Direttiva 1/2020 del 25/02/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si invita "a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- la Circolare 1/2020 del 4/3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale si intende agevolare ulteriormente l'applicazione del lavoro agile quale misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

RICHIAMATO l'art. 1, rubricato "Servizi Pubblici essenziali" del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle regioni - autonomie locali (parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995) e norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;

Visto il CCDI di ente 2019/2021;

DATO ATTO che presso l'ente presta servizio un ridotto numero di dipendenti (con possibilità di garantire ampiamente la distanza di oltre un metro fra le postazioni) e che nessuno dei dipendenti raggiunge il posto di lavoro mediante mezzi di trasporto pubblici;

RITENUTO INDISPENSABILE, onde procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative in ultimo citate, e garantire il rispetto delle stesse tenendo conto delle misure emergenziali, individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni;

CONSIDERATO che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- l'art. 5 ("Potere di organizzazione") e l'art. 52 ("Disciplina delle mansioni") del D Lgs. 30 marzo 2011, n. 165;
- l'art. 2013 del codice civile;
- gli artt. 97, comma 4°, lett. d), 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA

1. DI INDIVIDUARE le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza:

- attività della protezione civile;
- attività di vigilanza,
- attività urgenti dello stato civile, dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (dichiarazioni di nascita e morte, autorizzazioni di polizia mortuaria, inumazioni e tumulazioni di salme),
- attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti,
- attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o

arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

2. DI DARE ATTO che sono da ritenersi stabilmente “strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza” ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto 6), del D.P.C.M. 11/03/2020, ove non gestibili o non organizzabili con lavoro agile secondo le valutazioni dei Responsabili di Area:
 - approvvigionamento beni e servizi e adempimenti contabili e contrattuali correlati;
 - gestione del personale;
 - protocollazione, acquisizione e smistamento atti;
 - attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
 - attività di comunicazione e informazione;
 - gare, appalti e affidamenti;
 - rendicontazioni e adempimenti di scadenze;
 - pubblicazioni;
 - telefonia e attività di centralino;
 - attività di staff e segreteria;
 - attività tecnica esterna, cimiteriale, di vigilanza;l'elencazione è da considerarsi integrata da ogni altra attività che sia, di volta in volta, correlata all'emergenza stessa, senza necessità di ulteriori atti organizzativi.
3. DI STABILIRE che sono fatte salve disposizioni di altro organo o autorità, e ulteriori aggiornamenti, anche disposti in via operativa nell'ambito di gestione privatistica del rapporto di lavoro senza necessità di ulteriori atti organizzativi; i Responsabili di Area organizzano i contingenti di personale minimi, tenuto conto anche della fruizione delle ferie per come disposta dal D.P.C.M. 11/03/2020 e precedenti e dalle scadenze imposte dal C.C.N.L. di comparto per la fruizione delle ferie pregresse;
4. DI STABILIRE che le attività lavorative siano svolte nel rispetto delle prescrizioni di igiene di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 08/03/2020 e con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati anche con atti interni nonché con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
5. DI DARE ATTO che in relazione alle necessità strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, sarà possibile richiamare immediatamente in servizio tutto il personale necessario. Tale evenienza potrà riguardare il personale di qualunque ufficio o servizio, tenendo conto delle attività di supporto che potrebbero rendersi necessarie, anche in relazione alle disposizioni di protezione civile, per attività per altri uffici/servizi o attività diverse; tutto il personale è tenuto ad aggiornare i dati di contatto personali nei confronti del Responsabile comunale di protezione civile per agevolare ogni comunicazione che fosse necessaria.

Casalborgone li 13.03.2020

IL SINDACO

